

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 13 MARZO 1980¹

J. A. van Walsum BV
contro Produktschap voor Vee en Vlees
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)

«Ripartizione di un contingente tariffario comunitario»

Causa 124/79

Massime

Tariffa doganale comune — Contingenti tariffari comunitari — Carne bovina congelata — Potere di gestione degli Stati membri — Ripartizione delle quote nazionali — Operatori interessati — Nozione — Imprese che fruiscono del regime speciale all'importazione di carne bovina congelata destinata alla trasformazione — Vi rientrano (Regolamento del Consiglio n. 3063/78, art. 3, n. 1).

Sono compatibili con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata, le modalità di ripartizione, stabilite dall'autorità nazionale competente, che consistano nell'includere fra gli «operatori interessati» cui si riferisce la suddetta

norma le imprese che fruiscono del regime istituito dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 425/77, anche qualora ne risulti una corrispondente riduzione della partecipazione di altri importatori alla ripartizione del contingente di cui trattasi.

Nel procedimento 124/79,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (organo giurisdizionale competente in materia economica nei Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

¹ — Lingua processuale: l'olandese.

J. A. VAN WALSUM BV, con sede in Rotterdam,

e

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES (ente d'intervento olandese per il settore del bestiame e delle carni), con sede in Rijswijk,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 3063, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1979),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 70 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente, per l'importazione da paesi terzi, un contingente tariffario

comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, al dazio consolidato del 20 %. Il volume di tale contingente, espresso in carne disossata, era nel 1962 di 22 000 tonnellate ed è stato portato, a decorrere dal 1973, a 38 500 tonnellate. L'importazione nell'ambito del contingente comunitario viene effettuata in esenzione da prelievo e in base all'aliquota consolidata e uniforme fissata dalla tariffa doganale comune al 20 %.

Col regolamento 18 dicembre 1978, n. 3063, «relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un

contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune» (GU n. L 366, pag. 6), il Consiglio ha aperto il contingente tariffario comunitario di 38 500 tonnellate per l'anno 1979 ed ha proceduto alla ripartizione dello stesso fra gli Stati membri.

L'art. 2, n. 1; del regolamento n. 3063/78 stabilisce che il contingente tariffario comunitario è diviso in due parti, una di 22 000 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, di cui 2 423 e, rispettivamente, 1 817 tonnellate sono attribuite ai tre Stati membri riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux.

Del subcontingente di 4 240 tonnellate riservato al Benelux, una quota del 65 %, pari a 2 756 tonnellate, spetta ai Paesi Bassi, in funzione di una chiave di ripartizione interna applicata dai paesi del Benelux.

A termini dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

Il subcontingente annuo attribuito ai Paesi Bassi viene ripartito fra gli operatori interessati dal Produktschap voor Vee en Vlees (ente d'intervento per il settore del bestiame e delle carni).

Secondo la chiave di ripartizione applicata dal Produktschap dal 1977, l'attribuzione alle imprese olandesi avviene in proporzione alla media delle importazioni di carne bovina da prendere in considerazione a tal fine, effettuate nei tre anni immediatamente precedenti a quello cui si riferisce il contingente. Il Produktschap prende in considerazione soltanto le importazioni dai paesi terzi che sono soggette a prelievo, integrale o parziale, o per le quali sia stato aperto un contin-

gente comunitario, escluse quindi le importazioni effettuate in regime di sospensione totale del prelievo.

L'11 luglio 1979, il Produktschap decideva di cominciare a prendere in considerazione, per la ripartizione del contingente nazionale fra le imprese interessate, anche le importazioni effettuate ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag. 24), come modificato dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (GU n. L 61, pag. 1). Tale norma dispone, infatti, che fruiscono di una sospensione totale o parziale del prelievo le carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina. Le importazioni di dette carni erano state in effetti sottoposte, a decorrere dal 1° luglio 1979, ad un prelievo pari al 55 % di quello integrale.

L'impresa J.A. van Walsum BV, con sede in Rotterdam, si riteneva lesa dal provvedimento adottato dal Produktschap l'11 luglio 1979, in quanto tale provvedimento riserverebbe la metà del contingente nazionale all'industria di trasformazione e ridurrebbe proporzionalmente, per le imprese che non procedono alla trasformazione, la possibilità d'importare in base ad un regime tariffario preferenziale.

La società van Walsum proponeva quindi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (organo giurisdizionale competente, nei Paesi Bassi, in materia economica), all'Aia, un ricorso per l'annullamento del provvedimento del Produktschap, chiedendo altresì che venissero adottati provvedimenti provvisori d'urgenza. A sostegno del ricorso, essa faceva valere fra l'altro che la decisione di prendere in considerazione anche le im-

portazioni di cui all'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 425/77, recante modifica del regolamento n. 805/68, è incompatibile con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78 e con l'obbligo da esso imposto agli Stati membri di garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

Con ordinanza 31 luglio 1979, il presidente del College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha disposto la sospensione, fino alla sentenza definitiva, del provvedimento 11 luglio 1979 del Produktschap, nonché, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulla seguente questione:

Se sia incompatibile con l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3063/78, ovvero con il principio che è alla base di detta norma e che, in conformità alla stessa, viene abitualmente sancito nei regolamenti del Consiglio per l'annuale apertura dei contingenti GATT, ovvero con norme eventualmente contenute nel Trattato o con disposizioni o principi giuridici vincolanti, altrimenti compresi nell'ordinamento comunitario, il fatto che l'ente nazionale competente applichi, per la ripartizione del contingente GATT di cui gli è affidata la gestione, un sistema implicante che:

a) il diritto ad una parte considerevole del contingente GATT è riservato all'industria di trasformazione, se e in quanto tale industria abbia importato carne congelata, fruendo delle agevolazioni di cui all'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 come da ultimo modificato, e

b) gli operatori che non fruiscono delle suddette agevolazioni non possono accedere ad una parte considerevole del contingente GATT, di modo che non viene loro attribuita dall'ente nazionale competente alcuna quota di tale parte del contingente stesso.

L'ordinanza del presidente del College van Beroep è stata registrata nella cancelleria di questa Corte il 6 agosto 1979.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte l'11 ottobre 1979 dalla Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal sig. H. Bronkhorst, membro del servizio giuridico), il 22 ottobre dalla società J. A. van Walsum BV, ricorrente nella causa principale (rappresentata dall'avv. J. H. Koolschijn, del foro dell'Aia) e il 24 ottobre 1979 dal Produktschap voor Vee en Vlees, convenuto nella causa principale (rappresentato dall'avv. J. P. Pluim Mentz, direttore del suo ufficio legale).

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 30 gennaio 1980, la Corte ha deciso, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *La società J. A. van Walsum BV*, ricorrente nella causa principale, rileva che il contestato provvedimento del Produktschap ha l'effetto di riservare una

parte notevole del contingente GATT ad un determinato gruppo d'importatori, quelli che operano nel settore dell'industria di trasformazione delle carni, mentre il resto del contingente è aperto a tutti gli importatori, compresi quelli sud-

tato CEE, secondo cui nell'instaurare l'organizzazione comune dei mercati agricoli si deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori. Ora, avvantaggiando notevolmente una limitata cerchia d'importatori rispetto ad un'altra, il provvedimento del Produktschap crea una discriminazione.

a) L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78 ha portata generale e non implica alcuna condizione restrittiva: gli «operatori interessati» sono tanto gli «importatori tradizionali», quanto l'industria di trasformazione. Poiché una parte considerevole del contingente GATT è riservata, a norma del provvedimento del Produktschap, all'industria di trasformazione, gli «importatori tradizionali» hanno accesso soltanto al resto del contingente, e per di più in concorrenza con l'industria di trasformazione. Il provvedimento contestato è quindi incompatibile con la lettera dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78.

b) La suddetta norma è fondata sul principio, espresso nel secondo punto del preambolo del regolamento n. 3063/78, secondo cui è necessario garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati al contingente doganale comunitario annuo, fino all'esaurimento del volume dello stesso. Tutti gli operatori interessati dovrebbero perciò avere pari accesso alla totalità del contingente; ora, a causa del provvedimento contestato, agli importatori tradizionali è precluso l'accesso ad una parte notevole del contingente, riservata all'industria di trasformazione. Il provvedimento del Produktschap viola, quindi, anche il principio sancito dal regolamento n. 3063/78.

c) Tale provvedimento è d'altra parte in contrasto con l'art. 40, n. 3, del Trat-

d) Nel caso di prodotti sottoposti ad una organizzazione comune di mercato, gli Stati membri non sono competenti ad adottare, sul piano nazionale, provvedimenti complementari di attuazione, in particolare qualora tali provvedimenti incidano sul processo di formazione dei prezzi. Nella fattispecie, poiché gran parte del contingente GATT è riservata all'industria di trasformazione e poiché la carne importata nell'ambito di tale contingente può essere venduta liberamente, l'industria di trasformazione è posta in grado di influire in modo decisivo sulla fissazione del prezzo del prodotto in questione. Risulta perciò violato un principio derivante dall'art. 40 del Trattato.

e) Tutti i punti della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dovrebbero quindi essere risolti in senso affermativo.

Il Produktschap voor Vee en Vlees, convenuto nella causa principale, illustra le modalità di ripartizione e di gestione del subcontingente annuo attribuito ai Paesi Bassi e ricorda, in particolare, che da esso sono escluse le importazioni effettuate in esenzione da prelievo, in modo da evitare la concessione di un doppio vantaggio. Poiché le importazioni effettuate ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 425/77, erano state nuovamente sottoposte, a decorrere dal 1° luglio 1979, ad un prelievo par-

ziale, si era imposta la necessità di prenderle in considerazione. Il beneficio di tale regime era stato limitato, a norma del regolamento della Commissione 8 giugno 1979, n. 1136 (GU n. L 141, pag. 10), adottato in seguito alla sentenza 6 marzo 1979 della Corte di giustizia (causa 92/78, Simmenthal, Racc. pag. 777), a coloro che esercitano la propria attività da almeno un anno nel settore della trasformazione delle carni. Secondo tale regime, gli importatori che non procedono alla trasformazione, come la ricorrente nella causa principale, non possono più chiedere licenze d'importazione in nome proprio; essi possono, tuttavia, ottenere indirettamente tali licenze, per cessione. Il provvedimento 11 luglio 1979 del Produktschap ha l'effetto di rendere inaccessibile agli importatori che non siano anche trasformatori solo una aliquota del 12 % circa del contingente GATT per il 1980: i trasformatori si valgono in misura relativamente importante della facoltà di cedere «possibilità d'importare», in base a licenze per l'importazione ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68, cosicché un'aliquota non trascurabile del contingente GATT resta accessibile agli importatori che non procedono alla trasformazione. D'altro canto, l'ultima parte della questione sottoposta alla Corte è fondata su una premessa inesatta: gli «operatori che non fruiscono delle ... agevolazioni» di cui al regolamento n. 805/68 dispongono di diritti d'importazione acquisiti per cessione ed il Produktschap attribuisce loro, a questo titolo, un'aliquota del contingente GATT su un piano di assoluta parità con i trasformatori che effettuano direttamente le importazioni. Secondo le previsioni, il contestato provvedimento del Produktschap non dovrebbe apportare alcun cambiamento quanto all'aliquota del contingente GATT per il 1980 che sarà attribuita a ciascuna categoria operante sul mercato.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dovrebbe essere formulata come

segue: «se l'ente nazionale competente possa prendere in considerazione, per la ripartizione del contingente GATT di cui gli è affidata la gestione, le importazioni effettuate secondo il regime di cui all'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 425/77, tenuto conto del fatto che, a norma di provvedimenti comunitari, ad un determinato gruppo di operatori è certamente preclusa la possibilità di chiedere licenze nell'ambito del suddetto regime, con la conseguenza che tali operatori non possono più acquistare direttamente, in forza di tale regime, diritti da prendere in considerazione per la ripartizione del contingente GATT, ma che, tuttavia, essi non perdono, data la possibilità di ottenere licenze per cessione, la facoltà di importare nell'ambito del regime in parola e di acquistare così siffatti diritti».

La disciplina comunitaria lascia allo Stato membro interessato la facoltà di scegliere un determinato metodo di gestione, ma gli impone di procedere ad una ripartizione che sia giustificata dal punto di vista economico. Essa stabilisce due principi: quello della parità e quello della «economicità». Il Produktschap non ha agito in contrasto con detta disciplina né ha tenuto un comportamento illecito rispetto al diritto comunitario per aver deciso di tener conto di quanto disposto dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68 nello stabilire la base di ripartizione del contingente GATT per il 1980.

Poiché i principi della parità e della razionalità economica possono essere fra loro contrastanti, la ricerca del giusto equilibrio costituisce una questione politica. Il Produktschap ha trovato tale equilibrio nel regime da esso sistematicamente applicato e secondo cui la quota

attribuita ai Paesi Bassi viene ripartita fra gli interessati in base alla media delle importazioni di carne bovina congelata effettuate in nome proprio durante un periodo di riferimento di tre anni e soggette a prelievo totale o parziale.

In considerazione del fatto che i commercianti non sono privati della possibilità d'importare nell'ambito del regime di cui all'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68, il persistere nella politica attuale non pregiudicherebbe in maniera troppo grave il principio della parità. Per contro, una modifica di tale politica sarebbe meno conforme al principio della economicità sancito dalla Commissione.

La *Commissione* osserva, in generale, che il contingente GATT è un contingente comunitario e che spetta quindi alla Comunità stabilire le condizioni per la sua utilizzazione, in funzione degli impegni da essa assunti sul piano internazionale o in conformità degli obiettivi di politica economica, generali o settoriali, perseguiti dalle sue istituzioni nell'ambito della loro competenza. Le regole fissate dalla Comunità per la ripartizione del contingente da parte degli Stati membri vanno considerate come semplici norme di attuazione, di ordine amministrativo; il carattere limitato della delega di poteri non lascia alcun margine, sul piano nazionale, per comportamenti contrastanti coi principi comunitari in materia di politica economica e tali da mettere in pericolo il principio della parità di trattamento di tutti i cittadini della Comunità. Quanto al contingente cui si riferisce il regolamento n. 3063/78, gli Stati membri hanno unicamente il potere di emanare le

norme tecniche e procedurali necessarie per garantire il rispetto dei limiti del contingente e la parità di trattamento dei beneficiari.

In tale contesto, gli Stati membri dispongono tuttavia di un certo margine di manovra: essi possono dettare norme e stabilire criteri obiettivi per la ripartizione del contingente. Dal preambolo del regolamento n. 3063/78 risulta che «sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico». Gli Stati membri sono quindi liberi di fissare propri criteri per la ripartizione del contingente, ed in effetti essi hanno optato per diversi sistemi di ripartizione. D'altro canto, il regolamento non fa obbligo agli Stati membri di effettuare la ripartizione fra tutti gli operatori interessati in modo che i quantitativi attribuiti siano troppo ridotti per presentare un qualsiasi interesse economico; il legislatore comunitario ha voluto evitare un eccessivo frazionamento delle quote da parte degli Stati membri.

a) Nel caso del provvedimento del Produktschap 11 luglio 1979, è necessario accertare se i criteri su cui esso è basato garantiscano effettivamente la parità di trattamento di tutti gli operatori interessati. Un sistema che tiene conto, nella chiave di ripartizione, dei quantitativi importati, per l'industria di trasformazione, in regime agevolato non appare in contrasto con tale principio. L'industria di trasformazione, o coloro che importano per tale industria in base al regime contemplato dall'art. 14, n. 1, lett. b), del

regolamento (modificato) n. 805/68, sono altrettanto interessati al contingente comunitario quanto gli importatori di altri tipi di carni bovine. Il fatto di aver importato carne bovina in regime agevolato non è una circostanza che giustifichi l'esclusione degli importatori interessati. Il criterio stabilito dal Produktschap ha carattere obiettivo.

La situazione sarebbe diversa se talune categorie d'interessati avessero diritto ad una percentuale del contingente fissata arbitrariamente in anticipo. Nella fattispecie, gli operatori che importano per l'industria di trasformazione sono trattati, in quanto interessati all'accesso al contingente, alla stessa stregua degli altri importatori, in funzione delle importazioni effettuate durante un determinato periodo di riferimento.

D'altronde, la normativa olandese non tiene conto, ai fini del calcolo dell'aliquota individuale, delle importazioni che abbiano fruito della sospensione totale del prelievo. Anche questo criterio è assolutamente obiettivo e garantisce la parità di trattamento di tutti gli operatori interessati.

b) La questione formulata dal College van Beroep dovrebbe essere risolta nel seguente modo:

Una normativa nazionale adottata ai sensi del regolamento del Consiglio n. 3063/78 e implicante che una parte notevole del contingente GATT è riservata all'industria di trasformazione, in quanto importi secondo il regime dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68, di guisa che gli altri operatori non possono accedere a detta parte del contingente GATT, non è incompatibile col principio del libero accesso ai contingenti nazionali che gli Stati membri devono garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio, né con norme contenute nel Trattato o con disposizioni o principi giuridici vincolanti altrimenti compresi nell'ordinamento comunitario.

III — La fase orale del procedimento

La società J. A. van Walsum BV, ricorrente nella causa principale (rappresentata dall'avv. A. J. Sandberg, del foro dell'Aia), il Produktschap voor Vee en Vlees, convenuto nella causa principale (rappresentato dal sig. J. P. Plum Mentz) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal sig. Peter Kuyper, membro del servizio giuridico) hanno svolto osservazioni orali e risposto a taluni quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza del 28 febbraio 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.

In diritto

1. Con ordinanza 31 luglio 1979, pervenuta in cancelleria il 6 agosto successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 18 di-

cembre 1978, n. 3063, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, per il 1979 (GU n. L 366, pag. 6).

- 2 Dal fascicolo risulta che la Comunità si è impegnata, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario al dazio del 20 %, per l'importazione di carne bovina da paesi terzi che abbiano aderito al GATT (voce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune). Tale contingente viene ripartito ogni anno dalla Comunità fra gli Stati membri; per i paesi del Benelux viene fissata una quota globale, che tali paesi ripartiscono fra loro. Il contingente che il regolamento n. 3063/78 attribuisce ai paesi del Benelux per il 1979 ammonta complessivamente a 4 240 tonnellate, di cui 2 756, secondo la chiave di ripartizione interna fra detti paesi, spettano ai Paesi Bassi.
- 3 Con provvedimento 11 luglio 1979, il Produktschap voor Vee en Vlees, ente competente, nei Paesi Bassi, per la ripartizione del contingente nazionale, stabiliva la chiave di ripartizione dello stesso fra gli operatori interessati. Come negli anni precedenti, esso decideva che l'attribuzione sarebbe avvenuta in proporzione alla media delle importazioni di carne bovina da prendere in considerazione ed effettuate nei tre anni civili immediatamente precedenti quello cui si riferisce il contingente. A tal fine, il Produktschap prende in considerazione unicamente le importazioni di carne bovina soggette a prelievo totale o parziale o per le quali sia stato aperto un contingente comunitario. Non vengono prese in considerazione le importazioni effettuate in regime di sospensione totale del prelievo.
- 4 Col provvedimento 11 luglio 1979, il Produktschap includeva fra le importazioni di carne da prendere in considerazione ai fini della ripartizione del contingente anche le importazioni effettuate ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, modificato dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (GU 1968, n. L 148, pag. 24 e, rispettivamente, GU 1977, n. L 61, pag. 1). Questa norma contempla la sospensione totale o parziale del prelievo a favore delle carni congelate destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di taluni prodotti conservati. I quantitativi importati in base a tale norma venivano presi

in considerazione dal Produktschap in quanto, nel periodo in questione, frui-
vano soltanto di una sospensione parziale del prelievo.

- 5 La ricorrente nella causa principale si ritiene lesa da questo nuovo sistema di ripartizione adottato dal Produktschap. A suo avviso, poiché il nuovo regime riserva una parte notevole del contingente all'industria di trasformazione, risultano considerevolmente ristrette, per gli importatori che non procedono alla trasformazione, le possibilità di importare a dazio ridotto. Detto metodo, per cui la ripartizione avviene in funzione dei quantitativi importati durante gli esercizi precedenti, avrebbe l'effetto di far gradualmente aumentare la quota dei trasformatori, a danno degli importatori, di guisa che, alla fine, questi ultimi sarebbero completamente esclusi dalla ripartizione.
- 6 Nel procedimento dinanzi al giudice nazionale è sorta la questione del se il provvedimento con cui il Produktschap decideva di includere le importazioni ai sensi dell'art. 14, n. 1. lett. b), del regolamento n. 425/77 tra i fattori di riferimento per la ripartizione del contingente nazionale GATT non fosse perciò incompatibile con l'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3063/78, il quale impone agli Stati membri l'obbligo di garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.
- 7 Secondo il College van Beroep, è lecito nutrire seri dubbi sulla compatibilità del provvedimento del Produktschap col diritto comunitario. Il College decideva pertanto di sospendere provvisoriamente gli effetti di tale provvedimento, essendo provato ch'esso incide sugli interessi della ricorrente, e di chiedere alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una pronunzia pregiudiziale sulla seguente questione:

Se sia incompatibile con l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3063/78, ovvero con il principio che è alla base di detta norma e che, in conformità alla stessa, viene abitualmente sancito nei regolamenti del Consiglio per l'annuale apertura dei contingenti GATT, ovvero con norme eventualmente contenute nel Trattato o con disposizioni o principi giuridici vincolanti, altrimenti compresi nell'ordinamento comunitario, il fatto che l'ente nazionale competente applichi, per la ripartizione del contingente GATT di cui gli è affidata la gestione, un sistema implicante che:

- a) il diritto ad una parte considerevole del contingente GATT è riservato all'industria di trasformazione, se e in quanto tale industria abbia importato carne congelata, fruendo delle agevolazioni di cui all'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 come da ultimo modificato, e
- b) gli operatori che non fruiscono delle suddette agevolazioni non possono accedere ad una parte considerevole del contingente GATT, di modo che non viene loro attribuita dall'ente nazionale competente alcuna quota di tale parte del contingente stesso.
- 8 A termini dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78, «gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate».
- 9 Dal secondo e dal quarto punto del preambolo dello stesso regolamento risulta che tale norma persegue lo scopo di garantire «l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente», pur lasciando «a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico».
- 10 Il sistema applicato dal Produktschap olandese, sistema consistente nel prendere come criterio di riferimento le importazioni effettuate durante gli esercizi precedenti, risponde in sostanza a queste esigenze, poiché garantisce al tempo stesso la continuità delle correnti d'importazione ed un approvvigionamento adattato alle necessità economiche.
- 11 In realtà, la critica della ricorrente nella causa principale riguarda esclusivamente la circostanza che, a decorrere dal 1979, il Produktschap abbia incluso fra le imprese legittimate a partecipare alla ripartizione del contingente di cui trattasi quelle che importano secondo il regime definito dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/69, nella versione di cui al regolamento di modifica n. 425/77.

- 12 Tuttavia, non risulta che, con questa estensione, il Produktschap abbia indebitamente ristretto il libero accesso degli altri operatori interessati al contingente in questione. Dalle spiegazioni fornite nel corso del procedimento emerge infatti che la presa in considerazione delle importazioni effettuate in base alla richiamata disposizione è dovuta alla circostanza che tali importazioni sono attualmente soggette ad un prelievo, sia pure a tasso ridotto. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente nella causa principale, detto ampliamento della cerchia dei beneficiari non ha la conseguenza di escludere dalla ripartizione del contingente, neppure dopo un certo tempo, gli importatori che non posseggono i requisiti cui è subordinata l'ammissione allo speciale regime di favore contemplato, per l'importazione, dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68. Se da esso dovesse risultare un relativo svantaggio per la categoria d'importatori di cui fa parte la ricorrente nella causa principale, tale svantaggio deriverebbe unicamente dall'estensione del beneficio della partecipazione al contingente GATT ad una categoria d'importatori che incontestabilmente rientrano nella nozione di «operatori interessati» cui si riferisce l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3063/78 e che hanno quindi un legittimo interesse ad essere ammessi alla ripartizione del contingente.
- 13 È quindi chiaro che il Produktschap, col provvedimento 11 luglio 1979, non ha ecceduto i limiti del potere di gestione lasciato allo Stato membro interessato, secondo il criterio stabilito dalla Corte nella sentenza 23 gennaio 1980 (causa 35/79, Grosoli e a.).
- 14 Non sembra necessario esaminare separatamente l'argomento che la ricorrente nella causa principale trae dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, secondo cui le organizzazioni comuni di mercato devono «escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità». Come viene d'altronde riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'art. 3 del regolamento n. 3063/78 non è altro, infatti, che la concreta espressione di questo principio, date le particolari circostanze della ripartizione del contingente di cui trattasi e tenuto conto degli obiettivi di politica economica perseguiti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato della carne bovina.
- 15 La questione formulata dal giudice a quo va perciò risolta nel senso che sono compatibili con l'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 18 dicembre

1978, n. 3063, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune per il 1979 le modalità di ripartizione, stabilite dall'autorità nazionale competente, che consistano nell'includere fra gli «operatori interessati» cui si riferisce la suddetta norma le imprese che fruiscono del regime istituito dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 425/77, anche qualora ne risulti una corrispondente riduzione della partecipazione di altri importatori alla ripartizione del contingente di cui trattasi.

Sulle spese

- 16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

pronunziandosi sulla questione sottoposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 31 luglio 1979, dichiara:

Sono compatibili con l'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 3063, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune per il 1979 le modalità di ripartizione, stabilite dall'autorità nazionale competente, che consistano nell'includere fra gli «operatori interessati» cui si riferisce la suddetta norma le imprese che fruiscono del regime istituito

dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 425/77, anche qualora ne risulti una corrispondente riduzione della partecipazione di altri importatori alla ripartizione del contingente di cui trattasi.

Touffait

Pescatore

Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 marzo 1980.

Per il cancelliere

H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Seconda Sezione

A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 28 FEBBRAIO 1980 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

nel presente procedimento non mi sembra opportuno abusare del vostro tempo nell'espore le mie conclusioni, e precisamente per due motivi.

Il primo è il carattere urgente del caso in esame. Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal presidente del College van Berroep voor het Bedrijfsleven in una causa in cui vengono richiesti provvedimenti provvisori d'urgenza. Questi sono stati adottati e, conseguentemente, è stata sospesa la ripartizione della quota olandese

del «contingente GATT» di cui trattasi nella fattispecie. È per questo che il College ha chiesto alla Corte di pronunziarsi entro il più breve termine.

In secondo luogo, mi sembra che, nonostante la coraggiosa arringa svolta oggi pomeriggio dall'avvocato della ricorrente nella causa principale, la soluzione della questione formulata dal Presidente del College possa trovarsi nella sentenza che questa Corte ha emesso nella causa 35/79 (seconda causa *Grosoli*) il 23 gennaio 1980, cioè dopo che era stata emanata l'ordinanza di rinvio nel presente procedimento, ed anzi dopo la chiusura della fase scritta dello stesso.

¹ — Traduzione dall'inglese.